



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Att. 5

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE
RIGUARDANTE IL PERSONALE DIRETTIVO
E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 80 E 83 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217.**

L'ANNO 2007, IL GIORNO 31 DEL MESE DI OTTOBRE, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Sala Stoppani, si è tenuto un incontro tra:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

- il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica;
- il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno;
- il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze.

**E DALLA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

- F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);
- AP VVF (Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco);
- S.N.DIR. VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);
- FP CGIL VVF (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco)
- UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco)
- USPPI (Federazione Nazionale Sindacale USPPI Dirigenti).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F. VVF CISL

Alberto Santoro

AP VVF

[Signature]

SLN.DIR. VVF

[Signature]

FP CGIL VVF

UIL PA VVF

Antonio Sacca

USPPI

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIREZIONE GENERALE

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE DEL 31 OTTOBRE 2007 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007, AI SENSI DEL TITOLO II, CAPO V, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217.

[Handwritten signature]

SINDR. W.F

[Handwritten signature]

USPPI

[Handwritten signature]

UVEF
UILPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CISL

[Handwritten signature]

**TITOLO I
GENERALITA'**

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la presente ipotesi di accordo si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La presente ipotesi di accordo concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli stipendi tabellari vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

**TITOLO II
DIRETTIVI**

Articolo 2

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004 - 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Direttivi	Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2006	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2006	di cui: Indenn. Integrat. specia. annua lo
	euro	euro	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	11,33	23.665,14	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	11,26	23.515,26	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40

S.I.N.DIR. W.F.

VSPPI

VIC. PAV. F.

CISL

2

DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	23.231,15	11,19	23.365,38	6.641,40
DIRETTORE	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
DIRETTORE MEDICO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21.227,91	10,22	21.350,56	6.545,28
VICE DIRETTORE	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
VICE DIRETTORE MEDICO	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	19.859,98	9,56	19.974,73	6.453,72

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Direttivi	Stipendio annuo lordo D.M. 7 luglio 2006	incremento mensile lordo dal 1° agosto 2007	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° agosto 2007	di cui indenni integrati speciale annuo lordo
	euro	euro	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	23.529,19	305,78	27.198,59	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	23.380,17	205,23	25.842,93	6.641,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	23.231,15	96,34	24.387,26	6.641,40
DIRETTORE	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
DIRETTORE MEDICO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	21.227,91	88,90	22.294,67	6.545,28
VICE DIRETTORE	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
VICE DIRETTORE MEDICO	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	19.859,98	83,81	20.865,74	6.453,72

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.

4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

SAN. DIR. W.F.

USPPI

UIE PAUVF

CISL

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004 - 2005.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 4

Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dal decreto del Ministro dell'Interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004 - 2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Direttivi	indennità rischio mensile lorda D.M. 7 luglio 2006	Incremento mensile lordo dal 1° settembre 2007	Nuova indennità mensile lorda dal 1° settembre 2007
	EUR	EUR	EUR
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	610,81	37,75	648,56

SIN. D. B. V. F. USPP1

UICPA VVF

2150

DIRETTORE VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	610,81	37,75	648,56
DIRETTORE	560,41	34,63	595,04
DIRETTORE MEDICO	560,41	34,63	595,04
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	560,41	34,63	595,04
VICE DIRETTORE	519,90	32,13	552,03
VICE DIRETTORE MEDICO	519,90	32,13	552,03
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	519,90	32,13	552,03

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5

Fondo di produttività

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il "Fondo di produttività" per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'articolo 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'articolo 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonché da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 17.000 euro per l'anno 2007 e di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008.
3. Gli importi di cui al comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. L'utilizzo del predetto Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all'articolo 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'articolo 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'articolo 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO III DIRIGENTI

Articolo 6 Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006,

SINDIR VVF VSPPI
AC

VILPAVVF
3

eisc

AR VVF
11/11/2007